



Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung 38
Verkehr und Transportwesen
Amt für Seilbahnen

Ripartizione 38
Traffico e trasporti
Ufficio trasporti funiviari

Prot. Nr. 38.3./75.06.03/C/807

Ihr Z. / Vs. Rif.

Bozen / Bolzano, 20.02.2003

A tutti i
concessionari di
Impianti funiviari

Loro Sedi

CIRCOLARE N°1/2003

Tariffa massima applicabile per singola corsa

Si fa presente che le tariffe massime applicabili per singola corsa, come stabilite ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre 1996, n. 48, con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti dell'11 marzo 2002, n. 40/38.3, sono tuttora in vigore.

Si invitano i concessionari a rispettare tali tariffe massime.

Qualora vengano applicate tariffe o loro modifiche non approvate, il concessionario è soggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 ad una sanzione amministrativa di importo compreso tra 273,00 € e 2.721,00 €.

Cordiali saluti

Il direttore dell'ufficio
dott. ing. Heinrich Brugger